


**Condizioni di
Assicurazione**

Multirischi
Aziende e Artigiani



DANNI INDIRECTI



Vittoria
Assicurazioni

Sezione Danni Indiretti

<u>1 - Definizioni</u>	<u>pag. 3</u>
<u>2 - Forme di Assicurazione</u>	<u>pag. 4</u>
<u>3 - Condizioni Sezione Danni Indiretti</u>	<u>pag. 5</u>
<u>4 - Condizioni Particolari (sempre operanti)</u>	<u>pag. 7</u>
<u>5 - Condizioni Particolari (valide solo se richiamate)</u>	<u>pag. 8</u>
<u>6 - Condizioni che regolano il caso di sinistro</u>	<u>pag. 9</u>

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato, in base a quanto risulta in polizza)	Rif.to (art.)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato)
SEZIONE DANNI INDIRECTI				
Periodo di indennizzo				
- Forma Completa	3.1		3 gg. di inattività totale (art. 4)	Opzione A): 90 gg. consecutivi Opzione B): 180 gg. consecutivi
- Forma spese insopprimibili a valore intero	3.2		3 gg. di inattività totale (art. 4)	90 gg. consecutivi
- Forma spese insopprimibili a primo rischio assoluto			3 gg. di inattività totale (art. 4)	30 gg. consecutivi
- Maggiori spese	3.3		3 gg. di inattività totale (art. 4)	90 gg. consecutivi
Eventi atmosferici e/o Sociopolitici	C			80% della somma assicurata
Sovraccarico di neve	C			60% della somma assicurata
Oscillazione valori	F			fino al 20% di eccedenza della somma assicurata
Assicurazione parziale: sulla Forma Completa e sulla forma spese insopprimibili a valore intero non applicazione della regola proporzionale	8			fino al 15% di insufficienza di somma assicurata
Pagamento e anticipo indennizzo	10			importo minimo dell'indennizzo previsto almeno Euro 50.000,00

1 - Definizioni

Danni indiretti

I danni derivanti dalla forzata inattività parziale o totale dell'azienda, per effetto di un *sinistro* indennizzabile a termini delle garanzie attivate per la Sezione Incendio.

Diaria

La misura giornaliera di indennizzo che viene corrisposta per ogni giorno di inattività totale o parziale dell'Azienda.

Franchigia temporale

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'*Assicurato* per ogni *sinistro* corrispondente al numero di giorni di inattività totale previsto in polizza.

Utile netto

L'utile di un anno di esercizio al netto di qualsiasi imposta o tassa, con l'esclusione di tutti i redditi che continuano a prodursi anche in caso di interruzione di attività dell'azienda.

Spese insopprimibili

Le spese di carattere fisso e insopprimibile che l'*Assicurato* deve forzatamente sostenere anche durante l'inattività dell'azienda e che, per effetto di tale inattività, sono rese improduttive.

Sono quindi escluse tutte le spese che vengono a cessare o che comunque possono essere evitate durante l'inattività, nonché la quota parte di quelle che in detto periodo sono suscettibili di riduzione o che, pur seguitando a sussistere, non sono improduttive.

Maggiori spese

Le spese straordinarie necessariamente e non inconsideratamente sostenute per il proseguimento dell'attività a seguito di *sinistro* indennizzabile alla Sezione Incendio.

Nel testo i termini definiti sono riportati in corsivo.

Si intendono inoltre richiamate le definizioni della Sezione Incendio

2 - Forme di Assicurazione

L'*Impresa* indennizza l'*Assicurato*, secondo la *Forma di Assicurazione* prescelta, delle perdite che possano derivargli da interruzione o intralcio, totale o parziale, causati all'attività dichiarata da un *sinistro* indennizzabile in base alla Sezione Incendio, salve le eccezioni di cui al seguente art. 6 - "Esclusioni".

1) Forma completa

L'*Impresa* si obbliga a indennizzare per i *danni indiretti*, la perdita risultante da:

- la differenza tra l'*utile netto* che sarebbe stato ragionevolmente conseguito in assenza del *sinistro* e l'*utile netto* realizzato a seguito del *sinistro* stesso;
- le *spese insopprimibili* sostenute per ciascun giorno di inattività parziale o totale dell'Azienda.

Qualora sia prescelta questa forma di assicurazione è obbligatoria la compilazione dell'apposito Prospetto per la determinazione della somma assicurata.

2) Forma spese insopprimibili

A) Opzione a Valore Intero

L'*Impresa* indennizza, fino alla concorrenza della specifica somma assicurata, le *spese insopprimibili* sostenute per ciascun giorno di inattività parziale o totale dell'Azienda.

Qualora prescelta questa opzione è obbligatoria la compilazione dell'apposito Prospetto per la determinazione della somma assicurata.

B) Opzione Diaria a Primo Rischio Assoluto

L'*Impresa* indennizza fino alla concorrenza della *diaria* indicata in polizza, le *spese insopprimibili*, sostenute per ciascun giorno di inattività parziale o totale dell'Azienda.

L'*Impresa* si obbliga a indennizzare l'intera *diaria* fino al termine del periodo di indennizzo. Agli effetti di questa opzione non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile (Assicurazione Parziale).

3) Forma maggiori spese

L'*Impresa* indennizza fino alla concorrenza della specifica somma assicurata la differenza tra le spese effettivamente sostenute a seguito di *sinistro* indennizzabile alla Sezione Incendio, che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, e le spese normalmente necessarie alla prosecuzione dell'attività, che sarebbero state sostenute dall'*Assicurato* anche in assenza di tale *sinistro*.

Agli effetti di questa forma di garanzia non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile (Assicurazione Parziale).

3 - Condizioni Sezione Danni Indiretti

1 - Valutazione del rischio

Le circostanze influenti sulla valutazione del rischio sono quelle desunte dalle dichiarazioni del *Contraente* o dell'*Assicurato*, rese ai fini sia della presente sezione, sia della Sezione Incendio in base ai cui estremi, congiuntamente considerati, l'*Impresa* ha prestato il suo consenso e determinato il premio.

2 - Ispezione delle cose assicurate

L'*Impresa* ha sempre il diritto di far procedere alla visita delle cose descritte nella Sezione Incendio e il *Contraente* o l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

3 - Periodo di indennizzo

3.1 Forma completa

L'assicurazione è prestata per il numero massimo di:

- opzione A) 90 giorni consecutivi
- opzione B) 180 giorni consecutivi

successivi al *sinistro*.

3.2 Forma spese insopprimibili

A) Valore intero

L'assicurazione è prestata per il numero massimo di 90 giorni consecutivi successivi al *sinistro*.

B) Diaria a primo rischio assoluto

L'assicurazione è prestata per il numero massimo di 30 giorni consecutivi successivi al *sinistro*.

3.3 Forma maggiori spese

L'assicurazione è prestata per il numero massimo di 90 giorni consecutivi successivi al *sinistro*.

4 - Franchigia temporale

Per tutte le forme di assicurazione attivabili nella presente Sezione, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, di un importo corrispondente a 3 giorni di inattività totale.

5 - Ripresa dell'attività

L'indennizzo sarà corrisposto anche se l'attività sarà riattivata mediante procedimenti ed impianti di tipo diverso da quelli esistenti al momento del *sinistro*, purchè equivalenti.

6 - Esclusioni

È escluso l'indennizzo dei danni di inattività dipendenti, direttamente o indirettamente, da eventi non garantiti o esclusi dalla Sezione Incendio.

Sono comunque esclusi i danni:

- a) conseguenti ad un *sinistro*, ancorché indennizzabile a termini della Sezione Incendio, causato da:
 - atti di guerra, insurrezione, serrate, occupazione militare, invasione, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non ha alcun rapporto con tali eventi;
 - esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non ha alcun rapporto con tali eventi;
 - da terremoto, eruzione vulcanica, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane;
 - da fenomeno elettrico;
- b) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
 - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
 - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati guerra;
 - dolo o colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, degli Amministratori e dei Soci a responsabilità illimitata;
- c) conseguenti a distruzione, danneggiamento o perdita di denaro, valori, titoli, documenti e registri;
- d) verificatisi nel giorno del *sinistro* e fino alle ore 24 del terzo giorno successivo (franchigia temporale).

Non sono considerati giorni di interruzione dell'attività quelli durante i quali l'attività dell'Azienda sarebbe stata in ogni modo sospesa o ridotta anche se il *sinistro* non si fosse verificato.

Inattività dell'azienda

L'assicurazione è sospesa in caso di inattività dell'Azienda per cause diverse dagli eventi indennizzabili e non riprende i suoi effetti che al momento in cui l'attività viene in tutto od in parte ripresa. Quando l'inattività dell'Azienda sia parziale, l'assicurazione ha effetto limitatamente a quella parte dell'esercizio che continua ad essere in attività.

La presente assicurazione cessa in caso di:

- fallimento o ammissione dell'*Assicurato* alla procedura di amministrazione controllata;
- messa in liquidazione o cessazione dell'Azienda;
- cessione o vendita dell'Azienda stessa.

In tutti i casi il premio dell'annualità in corso rimane comunque acquisito per intero dall'*Impresa*.

Cessazione dell'attività dopo il *sinistro*

L'*Impresa* non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo:

- a) qualora l'attività dell'Azienda venga a cessare definitivamente dopo il *sinistro*;
- b) per quelle attività parziali che l'Azienda cessasse definitivamente e che non venissero sostituite con altre equivalenti.

4 - Condizioni particolari (sempre operanti)

A - Dichiarazioni del Contraente/Assicurato

L'*Assicurato* dichiara di avere la titolarità e la pienezza dei poteri operativi dell'Azienda oggetto della presente assicurazione, il cui premio è stabilito in base alle dichiarazioni rese dallo stesso *Contraente/Assicurato* sulle caratteristiche dell'Azienda ed alla descrizione del rischio risultanti dalla Sezione Incendio.

B - Correlazione con assicurazione danni diretti

La presente assicurazione forma parte integrante ed inscindibile con la Sezione Incendio. L'eventuale decadenza di quest'ultima determina l'automatica cessazione della presente assicurazione.

C - Limiti di indennizzo

Per le perdite conseguenti agli eventi di seguito indicati, che abbiano dato origine ad un *sinistro* indennizzabile a termine della Sezione Incendio di riferimento, resta convenuto che in nessun caso l'*Impresa* sarà tenuta ad indennizzare, per uno o più sinistri che avvengano nel medesimo periodo di assicurazione pattuito, somma maggiore del:

- 80% della somma assicurata per i *danni indiretti* conseguenti a "Eventi atmosferici" e/o a "Eventi sociopolitici";
- 60% della somma assicurata per i *danni indiretti* conseguenti a "Sovraccarico di neve".

D - Franchigia sull'assicurazione danni diretti

Se dall'assicurazione prestata con la Sezione Incendio di riferimento, un danno risultasse non indennizzabile esclusivamente a causa di una franchigia, non sarà applicata la condizione prevista dalla presente Sezione *danni indiretti* che subordina l'indennizzabilità dei *danni indiretti* alla indennizzabilità del danno diretto a termini della Sezione Incendio.

E - Estensione alle garanzie Furto e Rapina

Qualora attivata la Sezione Furto, relativamente alle sole "Forma spese insopprimibili" e "Forma maggiori spese" l'assicurazione si intende operante anche per i danni derivanti dalla forzata inattività parziale o totale dell'azienda occorsi per effetto di un *sinistro* furto o rapina indennizzabile a termini delle garanzie attivate per la suddetta Sezione Furto.

5 - Condizioni particolari (valide solo se richiamate)

F - Oscillazione valori

Nella **Forma Completa** e nella **Forma spese insopprimibili - Opzione Valore intero**, le somme assicurate vengono indicate in via preventiva e saranno soggette a conguaglio al termine delle annualità assicurativa per le somme che risultassero in aumento od in diminuzione.

L'*Impresa* si impegna a ritenere garantito, in eccedenza alle somme assicurate, un ulteriore importo pari al **20%** del capitale assicurato stesso. Pertanto, in caso di *sinistro*, si darà luogo all'applicazione della proporzionale in relazione alla eventuale eccedenza del predetto **20%**.

Il premio annuale pagato per la presente assicurazione è pertanto versato solamente come acconto e l'*Assicurato* si impegna a denunciare all'*Impresa* entro 60 gg., dopo il termine di ogni annualità assicurativa, l'ammontare effettivo da ritenersi garantito durante il periodo di assicurazione decorso.

Nel caso si verificassero modifiche dei capitali indicati in via preventiva (sia in eccesso che in diminuzione) le Parti si impegnano, nell'ambito dell'*excursus* del 20% della somma assicurata, a pagare od a rimborsare le eccedenze di premio risultanti dal calcolo del premio effettivo. Le eccedenze alla somma assicurata (in più o in meno) al 20% sopra indicato saranno considerate nulle al fine del calcolo di cui sopra.

Qualora il *Contraente* o l'*Assicurato* non ottemperi alla disposizione di cui al terzo comma (obbligo di comunicare l'aumento verificatosi), la presente condizione speciale decade a far tempo dalle ore 24 del quindicesimo giorno anzidetto, fermo il diritto dell'*Impresa* all'incasso della somma risultante dall'appendice di regolazione premio emessa considerando interamente applicata la maggiorazione del 20% alle somme assicurate.

La presente Condizione Particolare annulla la deroga alla Regola proporzionale, riportata all'ultimo capoverso dell'art. 8 - "Regola Proporzionale".

G - Merci in refrigerazione

Ad integrazione di quanto indicato in premessa alla presente Sezione, **e salve le eccezioni di cui all'art. 6 - "Esclusioni"**, l'*Impresa*, indennizza l'*Assicurato* delle perdite che possano derivargli da interruzione o intralcio causati all'attività dichiarata da un *sinistro* che abbia colpito le *merci* per un danno indennizzabile in base alla Sezione Merci in refrigerazione.

L'indennizzo verrà effettuato in base alla **Forma di assicurazione** prescelta.

6 - Condizioni che regolano il caso di sinistro

Per la presente Sezione si intendono richiamati i seguenti articoli della Sezione Incendio:

art. 9 - “Procedura per la valutazione del danno”

art. 10 - “Mandato dei periti”

art. 17 - “Esagerazione dolosa del danno”

7 - Determinazione del danno

La stima dei *danni indiretti* viene effettuata, secondo la forma di assicurazione prescelta.

1) Forma Completa

Si determina:

- a) l'ammontare effettivo dell'*utile netto* e delle *spese insopprimibili* di ciascuno dei dodici mesi precedenti quello del *sinistro*, in base alle registrazioni contabili e ad ogni altro elemento che concorra a determinare detto valore;
- b) la durata e l'entità dell'interruzione di attività, totale o parziale, nell'ambito del periodo di indennizzo;
- c) le circostanze che avrebbero modificato, ed in quale misura, gli importi di cui alla lettera a) nel periodo di cui alla lettera b), se il *sinistro* non fosse avvenuto;
- d) l'ammontare del danno, calcolando la differenza tra quanto risultato dalle valutazioni di cui alle lettere a) e c), e l'ammontare dell'*utile netto* effettivamente conseguito più le *spese insopprimibili* nel periodo di tempo di cui alla lettera b).

2) Forma spese insopprimibili

A) Opzione a valore intero

Si determina:

- a) l'ammontare effettivo delle *spese insopprimibili* di ciascuno dei dodici mesi precedenti quello del *sinistro*, in base alle registrazioni contabili e ad ogni altro elemento che concorra a determinare detto valore;
- b) la durata e l'entità dell'interruzione di attività, totale e/o parziale, nell'ambito del *periodo di indennizzo*;
- c) le circostanze che avrebbero modificato, ed in quale misura, gli importi di cui alla lettera a) nel periodo di cui alla lettera b), se il *sinistro* non fosse avvenuto;
- d) l'ammontare del danno, calcolando la differenza tra quanto risultato dalle valutazioni di cui alle lettere a) e c), e l'ammontare delle *spese insopprimibili* nel periodo di tempo di cui alla lettera b).

B) Opzione diaria a primo rischio assoluto

Si determina:

- a) l'importo delle *spese insopprimibili*, sostenute nell'ambito del *periodo di indennizzo*, a seguito di *sinistro* indennizzabile alla Sezione Incendio;
- b) il numero dei giorni consecutivi riconosciuti necessari e sufficienti a ripristinare la normale attività dell'Azienda, nell'ambito del *periodo di indennizzo*.

3) Forma maggiori spese

Si determina:

- a) l'importo delle *maggiori spese* effettivamente sostenute nell'ambito del periodo di indennizzo, a seguito di *sinistro* indennizzabile alla Sezione Incendio;
- b) le spese normalmente necessarie alla prosecuzione dell'attività, che sarebbero state sostenute dall'*Assicurato* anche in assenza di tale *sinistro*;
- c) l'ammontare del danno calcolando la differenza tra quanto indicato alla lettera a), e quanto indicato alla lettera b), **entro i limiti della somma assicurata**.

8 - Regola proporzionale

Se la somma assicurata è inferiore:

1. all'ammontare effettivo dell'*utile netto* e delle *spese insopprimibili* (Forma Completa)
2. all'ammontare effettivo delle *spese insopprimibili* (Forma spese insopprimibili - Opzione a valore intero)

relativo al periodo di assicurazione precedente a quello del *sinistro* in base alle registrazioni contabili e ad ogni altro elemento che concorra a determinare detto valore, l'indennizzo determinato a termini di polizza verrà ridotto in proporzione al rapporto esistente fra la somma assicurata e gli importi di cui ai suddetti punti 1. e 2. Qualora, comunque, tale rapporto sia pari o superiore all'85%, l'*Impresa* rinuncia all'applicazione della regola proporzionale.

9 - Obblighi in caso di *sinistro*

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) eseguire con la dovuta diligenza e permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività dichiarata e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'*Impresa* entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del C.C.;

l'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve altresì:

- c) fornire a sue spese all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che l'*Impresa* potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per *danni indiretti*;
- d) tenere a disposizione, tanto dell'*Impresa* quanto dei Periti, i suoi registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, nonché fornire a sue spese all'*Impresa* stessa tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dall'*Impresa* e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

10 - Pagamento e anticipo indennizzo

L'indennizzo concordato dei danni è pagabile nel termine di tre settimane dal giorno in cui l'Azienda abbia ripreso integralmente la propria attività.

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquantaprocento) dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 50.000,00.

L'obbligazione dell'*Impresa* verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro* semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'anticipo potrà essere rilasciato a condizione che l'Assicurato abbia predisposto ed già avviato la ripresa (anche parziale) dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci.

11 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso l'*Impresa* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella che risulta assicurata in polizza, salvo quanto previsto dalla garanzia "Oscillazione Valori" se richiamata ed operante.



Vittoria Assicurazioni

SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 32.666.088 INT. VERS.
PART. IVA 01329510156 - COD. FISCALE E REG. IMPRESE DI
MILANO N. 01329510156 - R.E.A. MILANO N. 54871 - SEDE E
DIREZIONE: ITALIA - 20153 MILANO - VIA CALDERA, 21
IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI
A NORMA DELL'ART. 65 DEL R.D.L. 29-4-1923 N. 966